

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO E LA GESTIONE DEI
SERVIZI DI RISTORO dell’ITIS RIVA**

Art. 1 – Per l’affidamento della gestione dei Servizi di ristoro interni a questo Istituto dovrà essere stipulata, entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di aggiudicazione della gara, all’Albo dell’Istituto, un contratto di concessione tra Dirigente Scolastico (concedente) e gestore dei servizi (concessionario), secondo le linee guida fornite dalla Provincia di Varese, proprietaria dei locali dell’Itis “G. Riva” di Saronno e secondo tutto quanto prescritto dal presente regolamento deliberato dal Consiglio di Istituto, ivi compreso il listino prezzi. Il Consiglio di Istituto può prorogare il suddetto termine qualora, per il rilascio delle sole autorizzazioni sanitarie, intervengano cause non imputabili al gestore.

Art. 2 – Alla stipula della convenzione il gestore (concessionario):

a) dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni sanitarie ed amministrative richieste dalla legislazione vigente :

1. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria

Artigianato Agricoltura dal quale risulti nome, cognome, luogo e data di nascita del titolare abilitato a impegnarsi e a quietanzare in nome e per conto della Ditta e che la Ditta stessa è nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti;

3. certificato generale del casellario giudiziario, in data non anteriore ai tre mesi da quella fissata per la gara, del titolare dell’impresa per le imprese individuali e del rappresentate legale e dei soci per le società commerciali;

4. iscrizione all’INPS ed all’INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare, familiari e i soci prestatori d’opera;

5. certificato d’iscrizione al REC (somministrazione alimenti e bevande alcoliche) del titolare/legale rappresentante e/o delle persone addette;

6 certificato antimafia di tutti i titolari e o soci;

7 copia della comunicazione di avvio del servizio ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della L.R. della Lombardia n. 30 del 2003 per l’attività di cui alla lett. c) dell’art. 8 della medesima legge regionale, con prova dell’avvenuta ricezione ;

9. libretti sanitari;

10. tassa di concessione;

11. autorizzazione sanitaria;

12 documento HACCP di autocontrollo di cui art 4 del d.lgs. 255 del 1997 e libro matricola.

La mancanza di una qualunque di queste condizioni precluderà la stipula della convenzione.

b) a stipulare a proprie spese ed a mantenere in vita per tutta la durata del presente contratto (anche in ipotesi di rinnovo), idonea polizza di assicurazione con massimale pari ad €2.000.000 contro il rischio dell’incendio (e rischi collegati), a copertura sia del danno al fabbricato di proprietà della Provincia, che dei danni al “contenuto” (vale a dire danni alle cose, merci, etc, contenute nei locali del presente contratto, siano esse proprietà del Conduttore, del Locatore, della Provincia o di terzi). Tale polizza dovrà essere stipulata in favore della Provincia per quanto concerne la liquidazione dei danni subiti dall’immobile e dal contenuto di proprietà della stessa e dovrà contenere la clausola in forza della quale l’assicuratore si impegna a non esercitare nei confronti dei proprietari dell’immobile la “rivalsa” prevista, a favore dello stesso, dall’art. 1916 C.C.

Il concessionario si obbliga altresì a stipulare ed a mantenere in vita per tutta la durata del presente contratto idonea polizza di assicurazione con massimale pari ad € 2.000.000 per la copertura del rischio della responsabilità civile nei confronti terzi per eventi dannosi comunque riconducibili all’utilizzo e/o perimento totale e/o parziale dell’unità immobiliare concessa. Tale polizza dovrà contenere la clausola in forza della quale l’assicuratore si impegna a non esercitare nei confronti dei proprietari dell’immobile la “rivalsa” prevista, a favore dello stesso, dall’art. 1916 C.C.

A garanzia del puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto (ivi compreso il regolare pagamento del canone) il concessionario si impegna a consegnare, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, una fideiussione bancaria o assicurativa di intermediario autorizzato, incondizionata, a prima richiesta, con rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, dell'importo pari al 50% del canone annuale di concessione e termine di scadenza di sei mesi successivi all'originario termine di concessione.

In caso di mancato regolare adempimento da parte del Concessionario delle obbligazioni nascenti dal presente contratto, la fideiussione bancaria verrà escussa dall'Istituto scolastico, fatto salvo ed impregiudicato il diritto di quest'ultimo a chiedere il risarcimento dei maggiori danni. La mancata consegna entro il termine predetto (da ritenersi ad ogni effetto essenziale) della fideiussione, comporterà la risoluzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C.

Copia delle suddette polizze dovranno essere consegnate alla Provincia e al Concedente(Dirigente Scolastico), così come dovranno essere consegnate o trasmesse allo stesso annualmente, copia delle ricevute comprovanti il pagamento, da parte del concessionario dei premi relativi a tali polizze.

- c) dovrà presentare la ricevuta del versamento, sul conto corrente bancario dell'Istituto, di un deposito cauzionale pari al 50% di una rata trimestrale del contributo calcolato ai sensi dell'art. 6;
- d) dovrà presentare la ricevuta del versamento di una rata trimestrale anticipata del contributo definito ai sensi dell'art. 6.

Art. 3 - Qualora al gestore vengano a mancare, per qualsiasi motivo e in qualunque momento, le autorizzazioni amministrative e/o sanitarie richieste dalla legislazione vigente il contratto si intenderà risolto di diritto. Tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie dovranno essere esposte, in apposita bacheca, nel locale adibito a bar.

Art. 4 - La convenzione per l'espletamento del servizio di ristoro avrà la durata di tre anni a decorrere dal 1° settembre 2011 e, anche in mancanza di formale disdetta, cesserà al termine dell'anno scolastico (31 agosto 2014). In assenza di contraria ed espressa dichiarazione, che ciascuna parte potrà effettuare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 6 (sei) mesi prima della scadenza, il contratto si intende rinnovato alle medesime condizioni. Alla scadenza del secondo contratto così rinnovato, è in ogni caso vietata qualsiasi forma di rinnovo automatico;

Art. 5 - La gestione viene affidata per il solo uso dei servizi di ristoro interni all'Istituto, con divieto di mutamento di destinazione e di modifica, senza espressa autorizzazione, delle parti strutturali del locale ove verrà collocato il Bar interno. I locali destinati al servizio ristoro sono riportati nell'allegato al bando

Il servizio di ristoro consisterà:

- a) nell'apertura e nella gestione di un BAR, collocato all'interno dell'Istituto;
- b) nella distribuzione di bevande, panini e pizze e snacks, secondo le indicazioni del Dirigente Scolastico;
- c) nella installazione e gestione di distributori automatici delle bevande e degli snacks elencati nell'articolo 9, da collocarne almeno sette in tre punti all'interno dell'istituto, nell'atrio delle classi riservate al biennio, nell'adiacenza della sala docenti e al primo piano in corrispondenza delle classi riservate al triennio, come da piantina allegata (Allegato 2) ;

Art. 6 - Il gestore dovrà corrispondere annualmente all'Istituto un contributo di 3.500 euro. Tale contributo verrà corrisposto in rate trimestrali anticipate di 875,00 euro ciascuna entro il giorno 5 del primo mese del trimestre. Il predetto canone potrà essere aggiornato annualmente, in relazione alle variazioni accertate dall'Istat nella misura massima prevista dall'art. 32 della legge 392/78 (attualmente pari al 75%);

Art.7 - Il contributo dovrà essere versato sul c/c bancario intestato all'Istituto, in quattro rate da liquidare all'inizio di ogni trimestre di gestione. Il gestore non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del canone oltre i termini stabiliti e non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo aver eseguito il pagamento dovuto.

In caso di ritardato pagamento del canone verrà applicata una penale giornaliera nella misura dello 0,5 per mille dell'importo totale annuo del canone di concessione, per ogni giorno naturale e consecutivo decorrente dalla data 5 del primo mese del trimestre. L'importo della penale dovrà essere versata all'Istituto Scolastico contestualmente al versamento della rata di canone. Qualora le penali raggiungano la percentuale del 10% dell'importo totale annuo del canone di concessione il presente contratto si intende risolto per grave inadempienza contrattuale del concessionario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno subito dalla Provincia o dall'Istituto Scolastico.

In caso di ritardo nella consegna dell'immobile il Concessionario, oltre al canone maturato, dovrà corrispondere all'Istituto scolastico a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo nella riconsegna, una somma pari al 5 % dell'ultimo canone mensile rivalutata a far data dalla scadenza del contratto e fino alla riconsegna materiale dello stesso, salvo il diritto dell'Istituto scolastico al risarcimento del maggior danno subito.

Art. 8 - La somma di cui all'art. 2, lettera c), sarà versata a garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni nascenti dalla presente convenzione e verrà restituita al termine di ogni rapporto annuale, dopo aver detratto le eventuali penalità applicate.

Art. 9 - Il gestore è tenuto a somministrare esclusivamente i prodotti elencati nel listino allegato N.1, con esclusione di qualsiasi bevanda alcolica. I prezzi in esso indicati sono oggetto di gara al ribasso per il gestore e restano invariati per l'intera durata dell'anno scolastico dalla data di aggiudicazione.

All'inizio del secondo anno, il gestore può richiedere l'aumento dei prezzi fissati dal presente listino; la richiesta dovrà essere formulata entro il mese di maggio di ciascun anno a partire da maggio 2013 e, se accettata, produrrà effetti dal 1° settembre dello stesso anno; tale aumento non potrà essere superiore alle variazioni dell'indice ISTAT, applicate sul prezzo di listino vigente, con arrotondamenti ai 5 centesimi di Euro inferiori.

In ogni caso il nuovo listino con le variazioni di cui sopra, entrerà in vigore solo subordinatamente alla delibera favorevole del Consiglio d'Istituto, su relazione della Commissione Bar.

Per la vendita dei generi indicati all'ultimo punto della tabella "Generi di conforto da vendere al banco" e per quelli che il gestore volesse aggiungere, lo stesso dovrà presentare domanda al Consiglio di Istituto indicando i prodotti, le marche e i relativi prezzi da inserire nel listino; il Consiglio di Istituto si riserva la facoltà di accettare la richiesta e deliberare in merito. In allegato sono riportati i prodotti di cui si chiede l'offerta

Art. 10 - Il gestore, dovrà provvedere, a sua cura e spesa, senza nulla pretendere a titolo di rimborso o altro, neppure al termine del contratto, all'arredamento dei locali e all'idonea attrezzatura (accessori e macchine) che rimarranno di sua proprietà.

L'Istituto fornirà esclusivamente i seguenti arredi e attrezzature:

- 12050 AFFETTATRICE CON PIANO INCLINATO ABM MOD. AGS330 -
TAVOLI RETTANGOLARI N.20
- 7338 BILANCIA AD OROLOGIO TIPO IMBA DA 15KG DIVISIONE 5GR. -
- 12583 COMPRESSORE SEMIERMETICO K150CC MATR. 94090720/A -
CARRELLO TERMICO - CON CARATTERISTICHE: REGOLAZIONE TERMOSTA-- TICA della
- 13724 temperatura 3 vasche riscaldabili sing.nte -vano a giorno e ripiano ap- poggio 50/70 pasti
- 15460 Frigorifero Ariston monoporta SDS 1723 silver -
5 tavoli lavoro
2 lavatoi
2 scaffali

L'installazione delle attrezzature da parte del gestore dovrà essere completata prima dell'avvio dell'esercizio e dovrà essere acquisita la certificazione di idoneità da parte dell'Autorità Sanitaria con l'autorizzazione di cui all'art. 2, lettera a).

Al termine del rapporto o in caso di risoluzione dello stesso, per qualunque motivo, il gestore dovrà, a proprie spese, rendere libero e riconsegnare il locale pulito e imbiancato entro quindici giorni dalla data di termine o risoluzione, senza poter pretendere alcun risarcimento di danni, né quote in merito alle attrezzature di cui al presente articolo. Dovrà lasciare gli arredi non di sua proprietà.

Art. 11 - STATO DEI LOCALI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE

a) Il concessionario dichiarerà di aver esaminato i locali concessi (e che gli stessi, una volta ultimati i lavori tutti descritti nelle premesse e negli allegati, saranno adatti al proprio uso) e riconoscerà altresì che i locali sono stati consegnati in normale stato di manutenzione ed esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi svolge attività, e si impegnerà a mantenere gli stessi nel medesimo stato eseguendo tutte le riparazioni di cui agli art. 1576 e 1609 C.C., così come ogni altra riparazione di piccola e/o ordinaria manutenzione (anche inerente agli impianti ed ai servizi), con spese a suo esclusivo carico anche quelle di eventuale iniziale imbiancatura.

In caso di inadempimento dell'obbligo di effettuare le riparazioni di cui sopra, il Concedente potrà sostituirsi al concessionario nell'esecuzione delle stesse, con diritto all'integrale rimborso da effettuarsi entro 10 giorni dalla richiesta.

Nel caso in cui l'unità immobiliare oggetto della concessione necessitasse di riparazioni non a carico del Concedente quest'ultimo è tenuto a dare tempestiva comunicazione scritta al concessionario, il quale si riserva il diritto di visitare e far visitare a terzi, previo congruo avviso alla Provincia e al Dirigente scolastico, l'unità immobiliare concessa al fine di predisporre e di far eseguire, sia all'interno che all'esterno, le riparazioni e le sostituzioni, nonché le modifiche e/o installazioni di impianto particolari e generali, senza diritti a compensi o indennizzi per il Concessionario. La Provincia potrà eseguire opere imposte dalla legge o dal contratto a suo carico, anche se prive del carattere d'urgenza, senza corrispondere alcun indennizzo al concessionario anche se questo, per effetto di esse, subisca incomodi per un periodo superiore ai 20 giorni, derogandosi così espressamente al disposto dell'art. 1584 C.C.

Sono a carico e sotto la responsabilità esclusiva del concessionario tutte le opere e le modifiche che dovessero rendersi necessarie per il regolare e legittimo svolgimento dell'attività imprenditoriale della stessa, essendo espressamente riconosciuto dalle parti che l'unità oggetto della concessione è stata presa in considerazione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova alla data odierna, e come tale ritenuta di interesse contrattuale, anche nell'ipotesi in cui dovessero esserci interventi di notevole entità e costo.

Eventuali opere, diverse dalle riparazioni di piccola manutenzione e dagli interventi di ristrutturazione e/o rinnovo indicati in premessa, potranno essere eseguite dal concessionario soltanto con il consenso scritto della Provincia previo rilascio di regolare concessione o autorizzazioni amministrativa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1592 C.C. il concessionario non ha diritto ad indennità per i miglioramenti apportati alla cosa concessa.

Al termine del contratto il concessionario potrà asportare a propria cura e spese le strutture, ripristinando lo stato originario dell'immobile, salvo quanto indicato nell'allegato. Nel caso in cui le migliorie e/o addizioni apportate dal concessionario non possano essere rimosse senza documento, la Provincia avrà facoltà al termine del contratto, di ritenere le stesse senza obbligo di riconoscere al concessionario un indennizzo, contributo o rimborso.

b) CUSTODIA DEI LOCALI E SPAZI LIMITROFI

Il concessionario è costituito custode della cosa concessa fino alla materiale riconsegna della stessa, ed esonera espressamente la Provincia e il Concedente da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivare da sé medesima o a terzi (ivi compresi i suoi dipendenti) in conseguenza di atti, fatti ed omissioni comunque riconducibili all'utilizzo dell'unità immobiliare concessa.

Il concessionario dovrà inoltre provvedere alla pulizia del locale, dei depositi e delle attrezzature in concessione. Inoltre, al fine di evitare ogni spreco, nei consumi di energia elettrica, acqua, vapore, è tenuto al controllo della chiusura dei flussi al termine del servizio.

Il concessionario si obbliga a rimuovere l'immondizia all'esterno dei locali adibiti a ristoro/bar.

Art. 12 - UTILIZZO DEGLI SPAZI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO

L'Istituto Scolastico potrà utilizzare gli spazi oggetto del presente contratto, senza alcun indennizzo a favore del concessionario, per finalità anche ludico/ricreative connesse esclusivamente allo svolgimento di attività scolastica da parte dell'Istituto. Il locale ristoro-bar è un servizio all'istituto e pertanto la sua attività, subordinata a quella didattica, non deve interferire con essa.

Art. 13 - Il servizio sarà vigilato da una Commissione nominata dal Consiglio d'Istituto, alla quale dovranno pervenire eventuali segnalazioni da parte dell'utenza. Detta Commissione effettuerà verifiche periodiche a campione sulla qualità dei generi venduti, sui prezzi praticati, sulla qualità del servizio svolto ed inoltre potrà autonomamente chiedere al Servizio ASL di effettuare controlli in relazione al rispetto delle norme igieniche.

Art. 14- I servizi di ristoro funzioneranno dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno e rimarranno aperti secondo il seguente calendario:

a) Bar interno.

Il bar resterà aperto dal 1° settembre al termine degli esami di Stato (circa il 10 luglio), nei giorni feriali, ed osserverà il seguente orario di apertura: dalle ore 9.00 del mattino ininterrottamente fino alle ore 13.45, il sabato fino alle ore 12.45 e per il corso serale dalle 19.50 alle 20.40. Durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, il Bar avrà la facoltà di rimanere chiuso.

b) Distributori automatici.

I distributori automatici dovranno rimanere sempre in funzione durante l'anno.

L'accesso da parte del gestore al locale adibito a Bar sarà consentito esclusivamente nelle ore di apertura dell'Istituto, salvo diversa determinazione del Dirigente Scolastico.

Una copia delle chiavi del locale adibito a Bar resterà in possesso del Dirigente Scolastico, il quale potrà farne uso per ragioni di sicurezza e in ogni caso di scioglimento del contratto, per permettere la ripresa del servizio allo scadere dei 15 giorni previsti all'art.10. Qualora entro tale termine il gestore non abbia liberato e riconsegnato il locale, il Consiglio d'Istituto provvederà a disporre la rimozione del materiale e delle attrezzature di proprietà del gestore a spese di quest'ultimo.

Art. 15 – Il gestore e il personale coadiuvante, muniti del prescritto libretto sanitario, dovranno tenere un comportamento decoroso, adeguato all'ambiente educativo in cui operano; pertanto sono tenuti a:

- indossare apposita divisa di taglio sobrio con cartellino di riconoscimento,
- curare l'igiene personale;
- essere irreprensibili nell'espletamento del servizio con tutti gli utenti;
- curare in particolar modo l'espressione del linguaggio con cui ci si rivolge all'utenza;
- evitare di accedere, se non per ragioni di servizio, negli spazi scolastici non strettamente necessari per lo svolgimento del servizio di ristoro.

Art. 16 - QUALITA' E QUANTITA' DEI PRODOTTI ALIMENTARI

Tutti i prodotti devono essere di ottima qualità, di marche conosciute a livello nazionale e dovranno essere somministrati nelle quantità previste. Le tabelle dei prodotti, loro grammatura e prezzi dovranno essere esposti al pubblico.

E' fatto divieto di somministrare Organismi Geneticamente Modificati (OGM).

Formaggi e salumi non devono contenere polifosfati aggiunti. Il prosciutto crudo deve avere una stagionatura almeno di 24 mesi.

La composizione dei prodotti non confezionati deve essere chiarita ed esposta al pubblico.

I prodotti confezionati dovranno riportare la denominazione della casa produttrice, ingredienti e data di scadenza.

Art. 17 - Il gestore dovrà impegnarsi:

- a) ad assicurare il regolare e perfetto svolgimento di tutti i servizi di ristoro provvedendovi direttamente e facendosi eventualmente coadiuvare nell'esercizio delle loro funzioni da personale che risponda alle caratteristiche indicate all'art. 14 e in regola con le norme vigenti in materia di lavoro;
- b) a mantenere i locali affidati in decoroso stato di pulizia;
- c) a curare la pulizia dei locali affidati e della zona prospiciente, provvedendo anche allo smaltimento dei rifiuti, secondo le norme vigenti;
- d) ad osservare tutte le disposizioni di pubblica sicurezza nonché quelle contenute nel Regolamento di polizia Urbana e regolamento locale di igiene;
- e) ad effettuare a proprio carico i collegamenti delle varie apparecchiature rigorosamente a norma ed a curare la revisione periodica delle stesse attrezzature;
- f) ad attenersi alla vigente normativa fiscale e a provvedere al pagamento di tutti i tributi inerenti alla gestione e al rilascio delle licenze necessarie per la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande;
- g) a rispettare le norme vigenti in materia di assistenza e previdenza nei confronti del personale addetto al servizio di ristoro e rispettare le norme di prevenzione infortuni per gli avventori,
- h) ad assumere a proprio carico la sicurezza di custodia e di conservazione delle attrezzature e dei generi contenuti nel punto di ristoro e in eventuale altro locale concesso in uso;
- i) a riconsegnare, al termine del contratto, i locali, in perfetto stato di conservazione e imbiancati, le attrezzature e gli arredi in perfetto stato di funzionamento.
- l) a installare e intestare un contatore elettrico a proprie spese per il consumo di energia elettrica del bar;
- m) a realizzare a proprie spese, e secondo le indicazioni della Provincia di Varese, una linea elettrica certificata di collegamento delle macchine distributrici al contatore di energia elettrica intestato a proprio nome;
- n) a rimborsare all'Ente Provincia di Varese le spese di consumo di acqua rilevate da un misuratore. Il gestore dovrà provvedere alle operazioni citate entro 45 gg dall'aggiudicazione della gara; la non esecuzione di tali opere entro le tempistiche convenute comporterà la rescissione e/o la non stipulazione del contratto.
- o) a verificare il numero di studenti presenti in istituto c/o la vicepresidenza, oppure all'ingresso della scuola in caso di assenze di massa o di sciopero del personale scolastico. Nessun indennizzo spetta al gestore per eventuali danni economici subiti
- p) di essere a conoscenza che la scuola in nessun caso potrà garantire un numero di utenti dei servizi di ristoro

Art. 18 - Tutte le responsabilità e le penalità derivanti dall'inosservanza delle disposizioni del precedente articolo saranno a totale carico del gestore che resta pertanto l'unico responsabile nei confronti dell'autorità di Pubblica Sicurezza e di Polizia Urbana, Ufficio Igiene, Guardia di Finanza, Ufficio IVA e Ufficio Imposte, INPS, Ispettorato del Lavoro, come anche per ogni danno che potesse derivare a terzi o a cose nell'esercizio di cui trattasi. Il Gestore assume, inoltre, ogni responsabilità verso i Fornitori;

Art. 19 - La licenza relativa all'esercizio di cui trattasi è riferita esclusivamente all'esercizio annesso alla struttura dell' Istituto Tecnico Industriale Statale "G. Riva" Via Carso, 10 Saronno (VA);

Art. 20 - E' vietata la sub concessione, anche parziale o gratuita, di cessione in comodato degli spazi oggetto del presente contratto, nonché la cessione del presente contratto;;

Art. 21 - Al termine del rapporto il gestore non avrà titolo per rivendicare il valore di avviamento o richiedere indennizzi economici di qualsiasi sorta;

Art.22 - E' ammessa disdetta da parte del gestore con lettera raccomandata da inviare al Dirigente Scolastico quattro mesi prima del termine dell'anno scolastico (entro il 30 aprile di ciascun anno), previo pagamento della somma residua da corrispondere per l'anno scolastico di riferimento;

Art. 23- La violazione degli obblighi di cui agli art. **3, 7, 11 e 18** portata a conoscenza del Consiglio di Istituto e da questo accertata con delibera, o l'adozione del terzo richiamo scritto di cui all' art. 21, comporterà la risoluzione di diritto della presente convenzione. Detta risoluzione dovrà essere comunque deliberata dal Consiglio d'Istituto e notificata al gestore.

Art. 24 - La violazione di tutti gli altri obblighi derivanti dalla presente convenzione sarà segnalata per iscritto dalla Commissione di vigilanza che, assunte eventuali controdeduzioni da parte del gestore, porterà a conoscenza del Consiglio d' Istituto l'esame della problematica. Sulla base degli elementi acquisiti, il Consiglio medesimo delibererà l'eventuale adozione di un richiamo scritto.

Art. 25 – La registrazione del contratto, se prevista dalle norme vigenti, sarà effettuata a cura del gestore con oneri e spese a proprio carico, anche per i successivi rinnovi.

Art. 26- Per quanto non previsto nel presente regolamento si intendono operanti le norme del codice civile.

Il presente regolamento è stato deliberato dal Consiglio di Istituto in data 30 maggio 2011 .

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Ing Giuseppe Di Corato)

